



Comune di Santa Maria Coghinas

Città Metropolitana di Sassari

Piazza Aldo Moro 2, 07030 Santa Maria Coghinas (SS), Tel. 079/5851425, Fax. 079/5851442

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO).

1 - DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società controllata:	società che si trova nei confronti del Contraente nei rapporti di cui all'art. 2359 c.c.;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Compagnia:	Impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.

2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato, Amministrazione Comunale di Santa Maria Coghinas (Città Metropolitana di Sassari) con circa n. 1.350 abitanti, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e competenze previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme (compresi i provvedimenti emanati dai propri organi) o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Assicurato anche quale committente, organizzatore od altro, per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente ad esso competono, nonché per tutte le attività che possono essere svolte partecipando ad Enti, Consorzi o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, nonché, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo meramente esemplificativo la garanzia comprende i seguenti rischi:

- proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole;
- proprietà, possesso, esercizio di strade, fognature, fossi, depuratori e inceneritori di pertinenza comunale;
- proprietà, possesso e conduzione di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi giochi per bambini e quant'altro attinente; di alberi, anche ad alto fusto, incluso il rischio della potatura e abbattimento;

- proprietà, possesso e conduzione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, esclusi i danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
- uso e conduzione di ogni bene, mobile o immobile, impianto e attrezzature utilizzate nello svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa ogni attività accessoria, complementare, connessa, collegata e/o conseguente alle attività sopra elencate, nessuna esclusa ed eccettuata;
- l'esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, serali e professionali), colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, centri per handicappati ed affini nonché il rischio dell'assistenza domiciliare a bambini handicappati ed anziani, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi (anche non della scuola purché in ambito di attività scolastica o parascolastica), preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli addetti, insegnanti, istruttori, puericultrici, e degli alunni medesimi;
- trasporti sociali (alunni, portatori di handicap, etc.), compreso il rischio della committenza;
- esercizio di assistenza domiciliare ad anziani ed handicappati; l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate (tali servizi possono essere gestiti anche da terzi);
- centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- esercizio di mercati e cimiteri;
- esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, poliambulatori, impianti sportivi;
- servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia gestita direttamente o da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale se sussista la responsabilità della contraente, compresa inoltre la pulizia delle strade;
- proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano;
- committenza di lavori eseguiti da ditte appaltatrici;
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l'Ente sia tenuto ad intervenire, od eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto; a questo riguardo si intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, sempre che l'assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- lavori di manutenzione eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso; per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
- mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento dei semafori, cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico;
- organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi, nonché dal Comune patrocinato;
- organizzazione e direzione di attività di volontariato, quali ad esempio: squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi, assistenza sociale in genere ed altre attività similari; la garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività;

- la garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché quella personale dei dipendenti preposti al controllo (con particolare riferimento alle figure professionali del datore di lavoro e del responsabile del servizio di protezione e prevenzione) e alla osservanza delle norme dettate dal già menzionato decreto; la garanzia prestata a termini di polizza è operante per la Responsabilità Civile che incombe al Contraente e/o Committente di ogni singola opera in conseguenza del D.lgs. 81/2008 relativamente alle lesioni personali riportate dai lavoratori; è inoltre estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato e/o ai dipendenti dell'Ente relativamente alle attività di "coordinatore della progettazione" e/o "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- installazione di striscioni, stendardi, insegne, escluso i danni ai fabbricati dove sono installati;
- esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio dei veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti; per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di polizza per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- gestione della mensa aziendale/scolastica e dei distributori automatici di cibi e bevande; è altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande; qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- proprietà e/o all'uso di macchinari, macchine operatrici e semoventi in genere: l'assicurazione è operante anche per l'impiego da parte del Contraente di pale, escavatori, caricatori, rulli compressori, macchine per il costipamento e livellamento del terreno, spargisale, vibrofinitrici, sgombraneve, trattori, scavafossi, motoagricole, autogrù, puli-lavastade, tagliaerba in proprietà, uso o comodato; il rischio della circolazione su aree pubbliche od aree ad esse equiparate è compreso limitatamente alle macchine non soggette all'assicurazione obbligatoria RCA;
- operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza; qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, inclusa l'organizzazione di gite;
- operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche). Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge alle Amministrazioni Comunali direttamente o a mezzo di Enti. L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre, suddivisi in periodi di assicurazione di durata annuale, con effetto dalla sottoscrizione della lettera commerciale.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza e cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta.

4 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Non è prevista alcuna possibilità di proroga tacita dell'assicurazione.

5 - MASSIMALI

La Compagnia sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi:

Euro 1.500.000,00 = (sinistro € 500.000,00; cose € 500.000,00; animali € 500.000,00)

Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Euro 1.250.000,00 = (sinistro € 500.000,00; persone € 500.000,00; importo parametro € 250.000,00)

In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, Sezione I - RCT e Sezione II - RCO, il danno complessivamente liquidabile da parte della Compagnia non potrà superare il massimale prestato per la garanzia RCT.

6 – FRANCHIGIA

La garanzia, ove non sia diversamente stabilito, è prestata con una **franchigia fissa ed assoluta** di Euro 500,00 per ogni sinistro.

7 – CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato sul questionario di supporto alla valutazione del rischio enti pubblici territoriali per il Comune di Santa Maria Coghinas.

8 - OGGETTO DELLA GARANZIA

8.1 - SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

8.1.2 - NOVERO DI TERZI

Si conviene fra le Parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati Terzi rispetto all'Assicurato.

Il legale rappresentante è considerato terzo solo ai fini delle lesioni personali.

Sono inoltre considerati Terzi fra loro i dipendenti dell'Assicurato di ogni ordine e grado e tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività. Non sono considerati Terzi i dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL da parte dell'Assicurato quando, subendo il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, operi nei confronti di queste persone la garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro. Si precisa comunque che detti dipendenti, ed il legale rappresentante, sono considerati Terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

8.2 - SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. n. 38/2000, nonché dai lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti. L'inserimento sociale in contesto lavorativo, lo stage od il tirocinio può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati. La Compagnia si obbliga a

rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e che quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65 e del D. Lgs. n. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000. Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge n. 196/97; in caso di esercizio di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni che regolano la Legge INAIL suindicata, che possano indurre l'Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL.

8.2.1 - MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, nonché quelli dichiarati tali dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato. **L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:**

- a. si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto ed entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza;
- b. il Contraente dichiari di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale;

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - 2a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - 2b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

9 - DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

* RCT: i sinistri debbono essere denunciati per iscritto entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;

* RCO: l'Assicurato deve denunciare solo ed esclusivamente:

- i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui per l'infortunio venga iniziato procedimento penale, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Deve parimenti dare comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

10 - ESCLUSIONI

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- da furto;
- cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n° 990 del 24-12-1969, e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della Responsabilità derivante all'Assicurato dalla detenzione ed uso da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- derivanti da spargimento di acqua, o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- di qualsiasi natura e comunque direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
- derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- derivanti da inquinamento acustico;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

11 - ESTENSIONI

A maggior chiarimento si precisa, a titolo indicativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:

- la Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi ed ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione (rischio della committenza auto).
- La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente;
- La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della legge n° 990/1969. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 260,00 e nei seguenti limiti territoriali: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea.
- la Responsabilità personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, di ciascun dipendente in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e di tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

a) alle persone considerate "Terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;

b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.;

Si precisa che tale garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti ai sensi della d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la funzione di "Responsabile della Sicurezza".

- la Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi quali a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - a) attività ricreative, assistenziali, didattiche;
 - b) civili, abitazioni, uffici;
 - c) attività rurali;
 - d) attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
- la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno del territorio comunale, salvo quanto previsto dalla Legge n° 990 del 24-12-1969;
- la Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e prestata a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Relativamente a scavi e reinterri resta convenuto che la garanzia, per quanto riguarda i lavori di scavo, vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 gg. dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. Relativamente ai danni da cedimento o franamento del terreno la garanzia per i danni a cose è lavori al committente, restando compresi entro tale periodo gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o in subappalto, è assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite impianti ed installazioni, proprie e di terzi, concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non;
- la Responsabilità Civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali;
- la Responsabilità Civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas metano e dell'acqua;
- ai fini della garanzia prestata dalla presente polizza sono considerati Terzi il Sindaco ed i componenti tutti della Giunta e del Consiglio Comunale (solo in relazione a lesioni personali subite);
- premesso che il Contraente svolge istituzionalmente anche attività socio-assistenziale a favore di adulti e minori, portatori di handicap o disadattati o socialmente svantaggiati, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente dalle funzioni ed attività suddette in virtù di leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto;
- la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle predette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti o trasportate;
- la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- a parziale eroga di quanto previsto all'art. 8 la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

12 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza che dalle altre, la Compagnia risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

13 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia avrà diritto al pagamento del premio entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello dell'effetto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 38/2000 ed ai prestatori di lavoro temporaneo, così come definiti dalla L. 196/97.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non potrà essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).

15 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia. Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Compagnia non avrebbe acconsentito all'Assicurazione, la Compagnia stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato e di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Compagnia può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Compagnia nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al relativo interesse. La Compagnia non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Compagnia non risponde di multe od ammende.

17 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

18 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/ Broker è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o PEC, indirizzata alla Compagnia o all'agenzia a cui è stata assegnata la polizza.

19 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

20 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto dell'esecuzione del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza del Foro della Contraente o dell'Assicurato.

21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

22 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di interpretazioni dubbie delle norme contrattuali verrà data preferenza all'interpretazione più favorevole all'assicurato.

23 – OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010 E SS.MM.II...

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

b) nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm. ii..

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.